



UNIVERSA
UNIVERSIS
PATAVINA
LIBERTAS

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Servizio Statuto e Regolamenti

DECRETO Rep. n. 3169 - Prot. n. 61974

Anno 2008 Tit. I Cl. 3 Fasc 3

Oggetto: Regolamento della Consulta dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area Medica – Emanazione.

IL RETTORE

Visto l'art. 9 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con D.R. n.492 del 5 febbraio 2008;

Visto l'art. 22 dello Statuto di Ateneo che ha introdotto tra gli organi di Ateneo la Consulta dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area Medica;

Considerato che la Consulta dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area Medica ha ritenuto opportuno predisporre un regolamento volto a disciplinare il proprio funzionamento;

Preso atto della delibera del Senato Accademico del 15.09.2008 che ha approvato il "Regolamento della Consulta dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area Medica";

DECRETA

art. 1. di emanare il "Regolamento della Consulta dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area Medica" che è parte integrante del presente decreto ed entra in vigore dalla data del decreto stesso;

art. 2. di incaricare il Servizio Formazione Post Lauream e il Servizio Statuto e Regolamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 4/11/2008

Il Rettore
prof. Vincenzo Milanese

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEI DIRETTORI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA

Art. 1

A norma dell'art. 22 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova è istituita la Consulta dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area Medica quale organismo propositivo, di coordinamento e di consulenza nei confronti degli organi di Ateneo. In particolare la Consulta:

- formula proposte ed esprime pareri in tema di formazione specialistica;
- cura la gestione e il coordinamento delle attività formative professionalizzanti anche nei rapporti con le Aziende Sanitarie, nel rispetto della normativa vigente e della peculiarità delle diverse Scuole;
- promuove l'introduzione di nuove metodologie didattiche anche utilizzando i supporti delle nuove tecnologie;
- promuove l'introduzione di innovativi sistemi di certificazione delle attività formative e di valutazione degli specializzandi, del corpo docente e dei programmi di formazione.

La Consulta è composta dai Direttori delle Scuole di Specializzazione di Area Medica dell'Università degli Studi di Padova.

Art. 2

La Consulta è convocata per posta elettronica, con un anticipo di almeno sette giorni e sulla base di un ordine del giorno, dal Coordinatore almeno tre volte all'anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei Componenti.

Per la validità delle adunanze della Consulta è necessaria la maggioranza degli aventi diritto esclusi gli assenti giustificati.

Un Direttore può essere sostituito a tutti gli effetti dal Vice Direttore in una singola seduta oppure può essere delegato in forma permanente.

Per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei votanti.

Di ogni seduta della Consulta si redige processo verbale sintetico a cura del Segretario nominato dal Coordinatore. I membri intervenuti nella discussione hanno diritto di chiedere che sia inserito nel verbale il loro intervento, facendone pervenire alla Presidenza il testo scritto entro cinque giorni dalla seduta.

Il verbale viene inviato a tutti i componenti della Consulta insieme alla convocazione della successiva seduta per essere sottoposto ad approvazione

Art. 3

Il Coordinatore della Consulta è eletto dalla stessa tra i propri membri e nominato con decreto del Rettore. Il Coordinatore resta in carica fino allo scadere del suo mandato di Direttore di Scuola di Specializzazione e comunque non oltre 4 anni; è rieleggibile consecutivamente per una sola volta. Dopo due mandati consecutivi si potrà assumere nuovamente la carica di Coordinatore solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato come Coordinatore.

L'elezione del Coordinatore si ha, in prima votazione, a maggioranza degli aventi diritto e, in seconda votazione, all'esito di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, in prima votazione.

In caso di parità prevale l'anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, la minore età anagrafica.

L'elezione avviene in una data e in una sede determinata dal Decano tra i Direttori delle Scuole di Specializzazione. Il Decano nomina due scrutatori che con il Decano medesimo costituiscono la Commissione elettorale.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 4

Il Coordinatore è coadiuvato nell'organizzazione dei lavori della Consulta da una Giunta composta, oltre che dal Coordinatore, che la presiede, da 2 rappresentanti di ciascuna delle tre aree, medica, chirurgica, servizi.

I rappresentanti di area sono eletti dai Direttori di Scuola dell'area medesima, nell'ambito dei Direttori delle Scuole dell'area.

La Giunta decade al termine del mandato del Coordinatore.

La Giunta è convocata per posta elettronica, in base ad un ordine del giorno e con almeno cinque giorni di anticipo, dal Coordinatore ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza dei componenti della Giunta.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le delibere vengono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

Il Coordinatore redige un sintetico verbale di ogni seduta e riferisce alla Consulta nella prima adunanza utile.

Art. 5

Fanno parte della Consulta, a titolo consultivo, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Specializzandi di area medica presenti nell'Osservatorio d'Ateneo per la formazione specialistica.